



INGV
terremoti
vulcani
ambiente

Direzione centrale
Affari amministrativi
e del Personale

ISTITUTO NAZIONALE
DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

**Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia**

AOO INGV

Protocollo Generale - U

N 0013163

del 09/10/2017



Gestione WEB

Ai Direttori di Struttura

Ai Direttori di Sezione

Al Responsabile Centro Servizi – Ufficio per il
Coordinamento delle Attività a Supporto della Ricerca

Al Direttore della Ragioneria e Bilancio

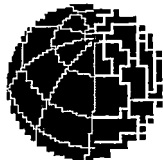
Al Dott. Salvatore BARBA

Alla Segreteria della Presidenza

Oggetto: Pubblicità atti

Si notifica in copia l'allegata Delibera n. 441/2017 del 15/09/2017 – Allegato S al Verbale n. 09/2017
concernente: Accordo quadro di collaborazione scientifica tra Fondazione IBM Italia e Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

IL DIRETTORE
Tullio PEPE



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Delibera n. 441/2017

Allegato S al Verbale n. 09/2017

Oggetto: Accordo quadro di collaborazione scientifica tra Fondazione IBM Italia e Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

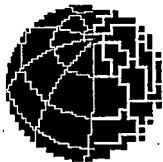
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **VISTO** il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);
- **VISTA** la Legge 27 settembre 2007, n. 165, concernente la "Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca";
- **VISTO** il Decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, concernente il "Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165";
- **VISTO** il Decreto legislativo 25 Novembre 2016, n. 218, recante *"Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 124/2015"*;
- **VISTO** lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione, in data 11 novembre 2010 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 90 del 19 aprile 2011, in particolare, l'art. 6, comma 8, lettera s), il quale prevede che il CdA *...approva le convenzioni e gli accordi quadro con le Università e con gli altri enti e organismi pubblici e privati, nazionali e internazionali*;
- **VISTO** il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia emanato con Decreto del Presidente n. 503 del 14/10/2016 e pubblicato sul sito istituzionale;
- **VISTO** il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 113 del 18 maggio 2009;
- **VALUTATA** l'opportunità di sottoscrivere l'Accordo quadro di collaborazione scientifica con la Fondazione IBM Italia;
- **CONSIDERATO CHE** l'attività da espletare rientra tra i compiti scientifici e istituzionali dell'INGV;
- **TENUTO CONTO** dei pareri scientifici prodotti dai competenti Direttori di Struttura e di Sezione dell'INGV,

DELIBERA

L'approvazione dello schema di Accordo quadro di collaborazione scientifica tra Fondazione IBM Italia e Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (allegato 1).

81 ew



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Viene dato mandato al Presidente alla sottoscrizione definitiva dell'atto in questione.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Roma, 15/09/2017

La segretaria verbalizzante
(Sig.ra Silvana TUCCI)

Silvana Tucci

IL PRESIDENTE
(Prof. Carlo DOGLIONI)

CD

**ACCORDO QUADRO PER LO SVILUPPO DI UN PROGRAMMA DI COLLABORAZIONE
DENOMINATO**

"A BETTER MONITORING OF THE EARTH FOR OUR LIVES AND OUR SAFETY"

TRA

Fondazione IBM Italia (di seguito "Fondazione"), con sede in Segrate (MI), Circonvallazione Idroscalo s.n.c., rappresentata da Enrico Cereda, Presidente,

E

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (di seguito "INGV"), con sede in Roma, Via di Vigna Murata 605, rappresentato da Prof. Carlo Doglioni, Presidente, *pro tempore* domiciliato presso la sede la suddetta sede.
(di seguito, Fondazione e INGV, congiuntamente, le "Parti").

PREMESSO CHE

- il Decreto Legislativo n. 381 del 29 settembre 1999 che ha istituito l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (nel seguito indicato come INGV) all'art. 2 comma 1, 2 e 3 ne definisce le attività;
- l'INGV, è il centro primario della ricerca scientifica nazionale in ambito geofisico e vulcanologico;
- l'INGV è componente del Servizio Nazionale di Protezione Civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- l'INGV, così come previsto dal proprio Statuto, in particolare all'art. 2 comma 1 lettera b)....*svolge attività finalizzate...allo studio sperimentale e teorico della dinamica dell'interno della Terra, della sismicità e delle eruzioni vulcaniche, nonché dei parametri fisici e chimici che caratterizzano l'ambiente terrestre;*
- l'INGV, così come previsto dal proprio Statuto, in particolare all'art. 2 comma 1 lettera c) *.....partecipa a programmi avviati da altri soggetti; stipula accordi e convenzioni per la fornitura dei dati, elaborazione e consulenze di elevato valore scientifico e tecnologico a favore di Enti di ricerca pubblici e privati, pubbliche Amministrazioni, Enti locali e soggetti privati;*
- INGV promuove e svolge attività di ricerca sui processi naturali del sistema Terra, con particolare riferimento a:
 - o attività finalizzate allo studio della sismicità,
 - o messa a punto di metodi per la valutazione della pericolosità sismica con applicazioni sia all'area italiana che ad altre zone attive del pianeta,
 - o esplorazione di ambiti di ricerca innovativi e particolarmente critici, quali il cambiamento climatico globale, la sicurezza del territorio nazionale e l'elaborazione di modelli di sviluppo coerenti con lo sfruttamento sostenibile delle risorse;
- In data 05/09/2017 con nota prot. 11117 è stato pubblicato sul sito Web dell'INGV un Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la valutazione di piattaforme cloud

per la gestione di grandi quantità di dati sismici e test di nuovi sensori sismici e strumenti di misura geofisici per la sequenza sismica di Amatrice-Visso-Norcia, finalizzata all'individuazione di un partner che abbia anche finalità di studio e ricerca senza oneri;

- In data 08/09/2017 a mezzo pec è pervenuta la Manifestazione di interesse per la valutazione di piattaforme cloud e test di sensori sismici e strumenti di misura geofisici avanzata dalla Fondazione IBM Italia S.p.A.;
- Tale manifestazione è risultata essere l'unica presentata entro i termini previsti dall'Avviso pubblico sopra citato;
- la Fondazione svolge, tra l'altro, attività di promozione della ricerca scientifica e dell'accrescimento delle conoscenze tecnico-scientifiche in materia di gestione del territorio e di utilizzo di piattaforme tecnologiche per l'analisi di grandi quantità di dati;
- la Fondazione ha avviato una serie di attività volte a promuovere la cultura della preparazione ai disastri naturali al fine di contribuire a migliorare la risposta dei cittadini in situazioni di emergenza e di post-emergenza;
- la Fondazione sviluppa in Italia il programma IBM Impact Grants, col quale mette a disposizione di organizzazioni non profit, scuole ed altri enti le proprie competenze e le più avanzate soluzioni software disponibili a fini di utilità sociale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

PREMESSA

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

ARTICOLO 2

OGGETTO E FINALITA'

Con il presente Accordo Quadro Fondazione e INGV avviano un programma di collaborazione denominato **"A better monitoring of the Earth for our lives and our safety"** (nel seguito indicato come "Programma"), secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

Il Programma consolida un rapporto di collaborazione già positivamente sperimentato a partire dal workshop congiunto tenutosi a Roma presso l'INGV nel febbraio 2017 con la partecipazione di ricercatori dell'IBM Research Center di Yorktown Heights (US), e confermato dalla lettera di intenti firmata tra le Parti in data 12 aprile 2017.

Ai fini di quanto sopra esposto le Parti individuano come attività oggetto del Programma quelle di seguito elencate in via esemplificativa e non esaustiva:

- la valutazione di piattaforme cloud per la gestione di grandi quantità di dati;
- test di nuovi sensori sismici e strumenti di misura geofisici;
- lo sviluppo congiunto di mobile apps per il monitoraggio dei terremoti e l'allerta precoce;
- la realizzazione di progetti congiunti di ricerca nell'ambito delle scienze della terra.

Al fine di svolgere le attività sopra identificate nonché le ulteriori attività che verranno individuate congiuntamente nell'ambito del Programma, le Parti sottoscriveranno, successivamente alla stipula del presente Accordo Quadro, "Accordi Specifici" che definiranno puntualmente le attività progettuali relative a ciascun ambito di collaborazione.

Pertanto prima della stipula degli Accordi Specifici non verrà effettuata dalle Parti alcuna attività che possa dar luogo a sviluppi di proprietà intellettuale. Prima della stipula degli Accordi Specifici le attività delle Parti ai sensi del presente Accordo Quadro potranno essere unicamente finalizzate ad individuare l'oggetto degli Accordi Specifici e ad identificare attività e obblighi di ciascuna delle Parti nell'ambito dei medesimi.

ARTICOLO 3 IMPEGNI DELLE PARTI

Preliminarmente e ai fini della stipula degli Accordi Specifici le Parti si impegnano sin d'ora:

- ad organizzare almeno una riunione mensile - anche sotto forma di conferenza telefonica - per favorire la condivisione di esperienze, conoscenze, idee progettuali e cooperazioni a livello nazionale ed internazionale;
- a lavorare congiuntamente alla redazione del primo Accordo Specifico entro 3 mesi dalla firma del presente Accordo Quadro.

ARTICOLO 4 CONDIZIONI ECONOMICHE

Il presente Accordo Quadro non comporta alcun onere economico per le Parti.

ARTICOLO 5 USO DEL NOME E/O LOGO DELLE PARTI

Salvo quanto specificatamente disciplinato dal presente Accordo Quadro e/o dagli Accordi Specifici che verranno sottoscritti, ciascuna delle Parti si impegna a non utilizzare a qualsivoglia scopo il nome e/o logo dell'altra Parte senza autorizzazione scritta dell'altra Parte.

ARTICOLO 6 DURATA

Il presente Accordo Quadro entra in vigore alla data della sua sottoscrizione, avrà durata biennale.

ARTICOLO 7 RESPONSABILI DELLE ATTIVITÀ SCIENTIFICHE E DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Quali referenti per l'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Accordo Quadro e degli Accordi Specifici:

- Fondazione IBM designa il dott. Angelo Failla, via de' Lucchesi, 26, 00187 Roma (angelo.failla@it.ibm.com; tel. 066793970);
- INGV designa il dott. Salvatore Barba, via di Vigna Murata, 605, 00143 Roma (salvatore.barba@ingv.it; tel. 0651860362).

Agli stessi referenti dovranno essere inviate le comunicazioni in merito al presente Accordo Quadro e agli Accordi Specifici. L'eventuale sostituzione dei Responsabili delle attività ad opera di una delle Parti dovrà essere comunicata per iscritto all'altra Parte con un preavviso minimo di quindici giorni.

ARTICOLO 8

DIVULGAZIONE E UTILIZZAZIONE DEI RISULTATI

Le Parti convengono sul comune interesse alla valorizzazione dell'immagine di ciascuna di esse nelle comunicazioni all'esterno relative a sviluppi e risultati dell'attività oggetto del presente Accordo Quadro.

I risultati delle attività svolte in collaborazione secondo lo spirito del presente atto avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, previo assenso dell'altra Parte e con precisa menzione della collaborazione oggetto del presente Accordo Quadro.

Qualora una Parte intenda, previo assenso dell'altra Parte, pubblicare i risultati delle ricerche in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, si concorderanno i termini ed i modi delle pubblicazioni nei singoli Accordi Specifici e, comunque la Parte interessata sarà tenuta a citare il presente Accordo Quadro e/o l'Accordo Specifico nell'ambito del quale è stato svolto il lavoro di ricerca.

ARTICOLO 9

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Il presente Accordo Quadro non attribuisce ad alcuna delle Parti alcun diritto in merito a brevetti, diritti d'autore, marchi, siano essi registrati o meno, dell'altra Parte. Nel caso in cui le Parti intendessero riconoscere diritti sulla loro rispettiva proprietà intellettuale o iniziare attività che possono dar luogo ad uno sviluppo di proprietà intellettuale, le Parti concordano di delineare e disciplinare nell'ambito degli Accordi Specifici stipulati di volta in volta i diritti di ciascuna Parte su tale proprietà intellettuale.

Resta salva la possibilità di utilizzare liberamente le informazioni, le idee, i concetti e il know-how scambiati tra le Parti nel corso delle collaborazioni svolte in esecuzione del presente Accordo Quadro e/o dei singoli Accordi Specifici, e che restano impresse nella memoria dei dipendenti delle Parti che abbiano avuto accesso a tali informazioni, idee, concetti e know-how (Informazioni Residuali), anche se considerate informazioni confidenziali.

ARTICOLO 10

RESPONSABILITÀ

Salvo quanto previsto da norme inderogabili di legge, ciascuna Parte non avrà nei confronti delle altre alcuna responsabilità di qualsiasi natura, ivi inclusa di natura precontrattuale, per danni diretti, indiretti o consequenziali, connessi in qualsiasi modo al buon esito del presente Accordo Quadro e/o degli Accordi Specifici.

ARTICOLO 11

RECESSO

Le Parti potranno liberamente recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento (nel caso di INGV quindi, anche per motivi di interesse pubblico), dandone comunicazione scritta all'altra parte mediante invio di raccomandata a.r. o altro mezzo analogo, con un preavviso di almeno 30 giorni.

ARTICOLO 12

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ciascuna delle Parti provvede alle operazioni di trattamento e di eventuale comunicazione dei dati personali rispettivamente raccolti e detenuti, nel rispetto delle disposizioni e dei principi di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e sue successive modificazioni ed integrazioni e comunque esclusivamente per le finalità indicate nella presente convenzione.

Ciascuna delle Parti agisce in qualità di titolare autonomo del trattamento e, in ordine alle attività di rispettiva competenza, si impegna, sotto la propria responsabilità, a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti dal suddetto D.Lgs. n. 196/2003, inclusi - in via esemplificativa e non esaustiva - l'adozione delle misure di sicurezza, il rilascio di adeguata informativa, la raccolta del consenso degli interessati, ove prescritto, e quant'altro.

Le Parti dichiarano e garantiscono che le attività di rispettiva competenza previste dal presente Accordo Quadro sono legittime e non violano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003, con ciò reciprocamente manlevandosi e tenendosi indenni per tutti i danni, costi, spese, incluse le spese legali, in cui dovessero incorrere in relazione a qualsivoglia reclamo o azione derivanti da violazioni delle disposizioni contenute nella citata legge, intervenendo, ove occorra, negli eventuali relativi giudizi.

Le Parti si impegnano inoltre, nell'acquisizione e trasmissione di dati, ad operare sempre e comunque nel rispetto della normativa vigente e in particolare del D.Lgs. n. 196/2003.

ARTICOLO 13 CONTROVERSIE

Il presente Accordo Quadro è regolato dalla Legge Italiana e per ogni controversia relativa allo stesso è competente il Foro di Roma.

ARTICOLO 14 ACCORDO NEGOZIATO

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente atto è stato interamente negoziato in buona fede tra le stesse e che pertanto non trova applicazione la disciplina di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.

Letto, approvato e sottoscritto
Roma, data

Per l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Per la Fondazione IBM Italia

ST aw